

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA  
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE  
TRA I COMUNI DI ESTE E RUBANO**

L'anno 2018, il giorno SEI del mese di FEBBRAIO

**TRA**

il Comune di ESTE, legalmente rappresentato dal Sindaco Roberta Gallana, che agisce in nome e per conto dell'amministrazione che rappresenta (Codice Fiscale 00647320282, Partita I.V.A. 00647320282),

**E**

il Comune di RUBANO, legalmente rappresentato dal Sindaco Sabrina Doni, che agisce in nome e per conto dell'amministrazione che rappresenta (P.IVA e Codice Fiscale 80009970288 - P.IVA 01740610280);

**PREMESSO**

- a) che l'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii., prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- b) che l'articolo 98, comma 3 sempre del D. Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii., e l'articolo 10 del DPR 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- c) che i Comuni di Este (PD) e Rubano (PD), i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in modo associato e coordinato il servizio di Segreteria Generale;
- d) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:
  - con deliberazione n. 8 assunta dal Consiglio Comunale di Este in data 25/01/2018;
  - con deliberazione n. 5 assunta dal Consiglio Comunale di Rubano in data 30/01/2018;tutte dichiarate immediatamente eseguibili ed allegate alla presente sotto le lettere rispettivamente "A" e "B";

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**



## **ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Este e di Rubano stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata il servizio di Segreteria Generale.

## **ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Este assume la veste di Comune Capo Convenzione, e pertanto a quest'ultimo vengono affidati il compimento degli atti di gestione di natura amministrativa e contabile derivanti dalla presente convenzione.

## **ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Al Sindaco del Comune Capo Convenzione compete la nomina del Segretario comunale che sarà scelto a norma dell'art. 99 del D. Lgs. 267/2000 e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari comunali.

Compete sempre al Comune Capo Convenzione la revoca del Segretario, la quale dovrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del D. Lgs. 267/2000 ed all'art. 15, comma 5, del DPR n. 465/1997, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune capo convenzione, sentito l'altro Sindaco, e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta del Comune capo convenzione.

Compete inoltre al Comune capo-convenzione l'erogazione degli emolumenti retributivi spettanti al Segretario secondo quanto previsto dal successivo art. 6. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell' Ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell' Ex Agenzia.

## **ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE**

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario presti la sua opera a beneficio dei Comuni medesimi.

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Generale sarà individuato un altro Segretario per il servizio a scavalco. I Sindaci possono individuare il proprio Vicesegretario in servizio sulla base delle esigenze specifiche di ciascun Comune. Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del Vicesegretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

Il Segretario nominato per l'espletamento in forma associata e coordinata del servizio di Segreteria Generale esercita, in conformità a quanto previsto dall'articolo 97 del D. Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii., le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai Regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci.

## **ART. 5 - ORARIO DI LAVORO**

Le prestazioni lavorative del Segretario Generale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di

ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti e alla complessità delle problematiche degli Enti stessi.

Il Segretario assegnato al servizio convenzionato di Segreteria Generale assicurerà la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni in misura pari al 50% per ciascuna sede.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

## **ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il Comune di Este provvederà al pagamento delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Generale, curerà il pagamento dei contributi assistenziali, previdenziali e fiscali previsti per legge, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio; provvederà al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico del Comune di Rubano.

Le spese relative al trattamento economico del Segretario Generale, così come determinate dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16.05.2001, saranno a carico di ciascun Comune secondo la proporzione prevista dall'orario di lavoro di cui all'art. 5, fatto salvo diversi specifici accordi su particolari indennità.

In particolare:

- Ai fini dell'indennità di risultato, al Segretario Generale spetta quanto previsto dall'art. 42 del CCNL Segretari del 16.05.2001, liquidato dal Comune capo convenzione entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. L'indennità di risultato deriva dai singoli valori autonomamente determinati da ciascun Comune, in applicazione dei rispettivi sistemi di valutazione, con onere da porre distintamente a carico di ciascun Comune, previa l'acquisizione del giudizio scritto da parte di entrambi i Sindaci sull'operato dello stesso. Sarà cura del Comune capo-convenzione la verifica preventiva sul rispetto dei vincoli previsti dal contratto collettivo nazionale.
- L'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione sarà concordata dai Sindaci in ragione delle funzioni attribuite al Segretario nei rispettivi enti ed il relativo onere sarà suddiviso di comune accordo, tenuto conto delle funzioni e responsabilità attribuite da ciascun Comune.
- Le spese per la partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati, saranno a carico del Comune capo-convenzione, il quale provvederà direttamente al pagamento, provvedendo poi a ripartire le spese al 50%, fatto salvo diverso accordo nel caso di corsi richiesti specificatamente da un singolo ente.
- I diritti di rogito, se spettanti al Segretario Generale secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014 n. 114, saranno calcolati autonomamente da ciascun ente per l'attività specifica prestata, ed il limite previsto dal comma 2-bis sarà applicato alla quota del monte salari specificatamente imputabile a ciascun ente.

Al Segretario spetta il rimborso delle eventuali spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad un altro dei Comuni convenzionati per l'esercizio delle sue funzioni. Tale spesa sarà a carico del Comune di

destinazione e sarà rimborsata direttamente da quest'ultimo al Segretario Generale mensilmente.

Saranno rimborsate direttamente da ciascun Comune al Segretario Generale anche le spese relative a missioni e/o trasferte svolte dallo stesso nell'interesse del Comune medesimo.

Le spese per i buoni pasto sostitutivi del servizio mensa saranno a carico degli enti in base alle giornate di servizio che saranno stabilite ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della presente convenzione.

#### **ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da verifiche periodiche da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Generale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio associato di segreteria generale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

#### **ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO**

La convenzione avrà durata fino al 31.12.2021 e la stessa potrà essere rinnovata con atto deliberativo degli enti interessati. Potrà essere sciolta anticipatamente o per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, mediante atti deliberativi adottati dai rispettivi Consigli comunali, o anche per decisione di uno solo di essi da adottare con atto deliberativo consiliare previo preavviso di mesi due.

In caso di scioglimento anticipato della convenzione il Segretario Generale resterà titolare della Segreteria Generale di Este, salvo diverso accordo tra i Comuni ed il Segretario Generale stesso.

#### **ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione è classificata in classe 1<sup>A</sup>B ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Generale e non necessita di riclassificazione in quanto il Comune di Este è di classe 1<sup>A</sup>B.

#### **ART. 10 - REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

#### **ART. 11 – NORME FINALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata a cura del Comune capo convenzione, in copia autentica, all' ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali per i conseguenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Rubano Il Sindaco – SABRINA DONI – firmato digitalmente

Comune di Este Il Sindaco – ROBERTA GALLANA – firmato digitalmente